

R.G. n. 11/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ  
*Sezione Civile*

---

**Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da**

**MAMBELLI MIRTA**, nata a Bagno di Romagna il 08/02/1975 (c.f. MMB MRT 75B48A565Q), ivi residente in Via F. Filzi, 5 Int. 2, **anche quale titolare della ditta individuale ES.MA di MAMBELLI MIRTA** (p.IVA 02611210408 REA FO-313343) corrente a Bagno di Romagna via Vergignano n. 62, fraz. S. Silvestro

**Il Giudice**

Visto il ricorso depositato in data 27/05/2021, come integrato in data 11-14/06/2021, da MAMBELLI MIRTA, nata a Bagno di Romagna il 08/02/1975 (C.F. MMBMRT75B48A565Q), ivi residente in Via F. Filzi, 5 Int. 2, in proprio e quale titolare della ditta individuale ES.MA di Mambelli Mirta, diretto alla richiesta di apertura di una procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, come integrata in data 14/06/2021, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.



Iniziando da tale ultima questione si osserva che la debitrice risiede a Bagno di Romagna, Comune in cui è ubicata anche la sede della ditta individuale. Sussiste quindi la competenza del Tribunale di Forlì.

La Mambelli non risulta soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali, non risultando superate le soglie di cui all'art. 1 l.fall. con riferimento all'attività d'impresa svolta con la ditta individuale ESMA. La ricorrente non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha di conseguenza fruito di precedente esdebitazione né subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che ne determina l'impossibilità di adempierle regolarmente.

L'esposizione debitoria complessiva ammonta infatti a € 181.926,40 in gran parte relativa a debiti verso l'Erario (pari a € 118.028) mentre il patrimonio è costituito dal reddito derivante dall'attività professionale svolta come coordinatrice infermieristica presso la casa di cura Camilla Spighi e dai proventi dell'attività individuale di escavazioni svolta unitamente al marito, quale collaboratore familiare, con un'entrata mensile media di € 2.700 (sulla quale grava peraltro un pignoramento presso terzi), e dalla proprietà di alcuni veicoli di esiguo valore, non essendo invece proprietaria di immobili.

È pertanto acclarata la condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste, atteso che il patrimonio di cui dispone la debitrice, con il quale deve peraltro far fronte al mantenimento del nucleo familiare, non è sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso, come successivamente integrato, è stata allegata la prescritta relazione del gestore



nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Sara Pennacchi, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata all'attività di escavazione e movimento terra svolta con la ditta individuale ES.MA, avviata nel 2008 unitamente al marito quale suo collaboratore; dopo un iniziale periodi di redditività, l'attività non ha più consentito di coprire i costi fiscali tanto che nel periodo tra il 2014 e il 2018, sono stati notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate di Forlì-Cesena diversi avvisi di accertamento per IVA, IRPEF e IRAP, per un importo complessivo di € 97.018,48; dal 2019 sono poi venute a mancare le commesse, non risultando la ditta in regola con il DURC e gli enti che appaltavano lavori non hanno più dato corso agli interventi, anche a causa del sopraggiungere della pandemia. L'iniziale esborso monetario fatto per l'acquisto degli automezzi e dei macchinari necessari all'attività non è stato coperto e nel corso del 2019 la Mambelli ha ceduto alcuni beni, in particolare un trattore Lamborghini al prezzo di € 49.000,00 oltre IVA alla società Orma di Boschetti Fabio, il cui corrispettivo è stato utilizzato per l'acquisto di un nuovo mezzo in leasing dalla DLL Group, poi restituito per la gravosità del costo, ed un escavatore dal valore di € 18.000,00 alla RES OMNIA SRL compensando il prezzo con un debito di pari importo verso tale fornitore. Negli ultimi due anni i proventi dell'attività d'impresa non hanno consentito il pagamento dei fornitori che hanno iniziato a notificare atti di pignoramento (è in particolare pendente il pignoramento presso terzi RGE 169/2021 nel quale è stata accantonata dal terzo la somma di ca. € 16.000,00 a fronte di un debito di € 9.105,76). L'eccesso di indebitamento risulta dunque imputabile al negativo andamento dell'attività d'impresa svolta unitamente al marito.

b) **ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte:** l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata all'insufficienza del reddito complessivo percepito dalla Mambelli e dall'assenza di un patrimonio liquidabile.



c) **resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni:** nell'ultimo quinquennio, oltre al pignoramento indicato, sono stati levati due protesti su cambiale, poi onorate in relazione al veicolo in leasing che è stato in seguito restituito alla concedente DDL Group.

d) **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi:** non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori pur a fronte dei due atti dispositivi sopra indicati.

e) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata:** l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato sotto la propria responsabilità la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La proposta liquidatoria, come riformulata a seguito dell'integrazione in data 11-14/06/2021, prevede la prosecuzione da parte della Mambelli dell'attività libero-professionale con messa a disposizione dei creditori della somma di € 500 mensili per la durata di 4 anni e la temporanea prosecuzione di quella dell'impresa individuale per 10 mesi al fine di portare a termine il contratto di leasing in corso relativo ad un autocarro Ducato e procedere al riscatto, con successiva alienazione mediante procedure competitive per un valore atteso di € 26.000 (di cui € 18.000 come avviamento e € 8.000 per l'autocarro).

Con la liquidità così ricavata, stimata in € 53.500, salve eventuali ulteriori utilità che dovessero intervenire, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti ed esatta ricostruzione del passivo, consentendosi all'esito della procedura, in presenza di tutte le ulteriori condizioni previste, alla debitrice di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene



di poter lasciare nella disponibilità della Mambelli l'intero importo percepito dall'attività libero-professionale di coordinatrice infermieristica, al netto della somma di € 500 da versare alla procedura , per tutta la durata prevista della procedura, salva rideterminazione nel caso mutassero le condizioni reddituali.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

#### **dichiara aperta**

la procedura di liquidazione dei beni di **MAMBELLI MIRTA**, nata a Bagno di Romagna il 08/02/1975 (c.f. MMB MRT 75B48A565Q), ivi residente in Via F. Filzi, 5 Int. 2, **anche quale titolare della ditta individuale ES.MA di MAMBELLI MIRTA** (p.IVA 02611210408 REA FO-313343) corrente a Bagno di Romagna via Vergignano n. 62, fraz. S. Silvestro

#### **nomina**

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa SARA PENNACCHI, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

#### **DISPONE**

**che** dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ivi compresa la procedura esecutiva RGEs. n. 169/2021 pendente presso il Tribunale di Forlì, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;



**che** l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

**che** a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

**che** a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti i beni mobili registrati di proprietà della debitrice;

#### ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

#### AUTORIZZA

la prosecuzione dell'attività della ditta individuale per 10 mesi fino al 30/04/2022 in funzione della sua vendita in esercizio;

#### AVVERTE

**che** non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

**che** dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

**che** la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

**che** saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

**che** tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura -



decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

#### STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), che la Mambelli possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, al netto dell'importo di € 500 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

#### PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni e incasso di eventuali crediti;

#### DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-sexies lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-octies;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-novies;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-decies, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in



pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;

- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi all'istante, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 24 giugno 2021

Il Giudice

*dott. ssa Barbara Vacca*

